



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DELL'ARBITRO

RACCOLTA DI DECISIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE
DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM)

.....

N. 3 – SETTEMBRE 2017

Indice delle decisioni

1. RAPPORTI ARBITRO – PARTE	2
2. RAPPORTI ARBITRO – DIFENSORE	4
3. ALTRO	6



1. RAPPORTI ARBITRO – PARTE

<u>CASO N. 23 - 2017</u>	
<u>Provv. Consiglio Arbitrale 23.10.2015</u>	
RAPPORTI CONSULENTE TECNICO–PARTE CTU E DOVERE DI DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA – precedente consulenza riguardante una parte	
CASO	<p>Il CTU nominato dal Consiglio Arbitrale dichiara che negli anni 2011-2012 la società di cui fa parte ha svolto il ruolo di perito tecnico per conto di una terza parte nel finanziamento di 4 impianti della attrice (che quindi era “controparte” della società del CTU).</p> <p>Le parti non hanno svolto osservazioni.</p>
RAGIONI	<p>Il CTU ha reso una dichiarazione di accettazione e indipendenza nel rispetto delle previsioni del Regolamento (art. 26.2)</p> <p>In questo caso il professionista dichiara che la società di cui fa parte è stata consulente di una parte non coinvolta nel presente arbitrato, in altra vicenda relativa ad impianti della parte attrice dell’arbitrato.</p> <p>Il rapporto non riguarda il professionista personalmente, ma la società di cui fa parte.</p> <p>Inoltre, un dato rilevante da sottolineare è quello temporale: la circostanza dichiarata si è svolta e conclusa tre anni prima del coinvolgimento del CTU nell’arbitrato. Si rammenta che la soglia temporale di riferimento normalmente indicata nelle <i>Iba guidelines 2014 on conflicts of interest</i> è appunto quella di tre anni.</p> <p>Infine, l’assenza di osservazioni delle parti è un ulteriore positivo elemento di valutazione.</p>
DECISIONE	Il Consiglio Arbitrale HA CONFERMATO il CTU.



CASO N. 24 - 2017

Prov. Consiglio Arbitrale 10.10.2016

RAPPORTI ARBITRO-PARTE

PLURALITÀ DI NOMINE DALLA STESSA PARTE – altri incarichi arbitrali – procedimenti pendenti

CASO	<p>L'arbitro dichiara di essere stato nominato dalla stessa parte in altri due procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale tutt'ora pendenti e che oppongono la parte in questione ad altra, non coinvolta nel procedimento.</p> <p>Le parti non hanno svolto osservazioni.</p>
RAGIONI	<p>La circostanza dichiarata dal co-arbitro nominato dalla parte è grave e delicata.</p> <p>Emergono infatti alcuni importanti aspetti da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none">- La nomina dello stesso arbitro ad opera della stessa parte, complessivamente in tre casi: la nomina "reiterata" in una pluralità di casi è uno degli elementi sottolineato nelle <i>Iba guidelines 2014 on conflicts of interest</i> (para. 3.1.3-<i>orange list</i>);- Il dato temporale: i tre casi in cui è stato nominato lo stesso arbitro sono tutti pendenti. <p>Emerge dunque un rapporto fiduciario eccessivamente stretto tra la parte e l'arbitro.</p>
DECISIONE	<p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro.</p>



2. RAPPORTI ARBITRO – DIFENSORE

<u>CASO N. 25 - 2017</u>	
<u>Prov. Consiglio Arbitrale 18.11.2015</u>	
RAPPORTI ARBITRO–PARTE	
INCARICHI ARBITRALI – pluralità nomine – nomine dal medesimo difensore – <i>IBA Guidelines 2014, Orange list</i>	
CASO	<p>L'arbitro nominato da una parte (Alpha) dichiara di ricoprire la carica di arbitro in altro procedimento pendente innanzi alla Camera Arbitrale, in cui la parte che lo ha nominato è assistita da un collegio difensivo di cui fa parte (anche) uno degli avvocati che difende la medesima Alpha.</p> <p>Le parti non hanno svolto osservazioni.</p>
RAGIONI	<p>L'arbitro dichiara un rapporto con uno dei difensori che assiste la parte che lo ha nominato.</p> <p>In particolare, si tratta di un rapporto pendente: l'arbitro è stato nominato in un contemporaneo procedimento da un collegio difensivo di cui fa parte uno dei difensori della parte Alpha.</p> <p>La circostanza ricade tra quelle previste dalle <i>Iba guidelines 2014 on conflicts of interest</i> (para. 3.3.8. – <i>orange list</i>).</p> <p>Si tratta di due nomine, in due casi pendenti; le <i>Iba guidelines 2014 on conflicts of interest</i> indicano come limite accettabile il caso della nomina dello stesso soggetto per tre volte negli ultimi tre anni.</p> <p>Le sfumature più lievi del caso concreto, la considerazione che porta qui a ritenere prevalente e fisiologico il rapporto professionale tra arbitro e difensore, entrambi avvocati (diversa e più grave è, in genere, l'esistenza di un rapporto tra arbitro e parte), e, infine, l'assenza di osservazioni delle parti hanno indotto il Consiglio Arbitrale a considerare non rilevanti le circostanze dichiarate.</p>
DECISIONE	<p>Il Consiglio Arbitrale HA CONFERMATO l'arbitro, non considerando rilevante la circostanza dichiarata, anche alla luce delle <i>Iba guidelines 2014 on conflicts of interest</i> (para. 3.3.8. – <i>orange list</i>).</p>



CASO N. 26 - 2017

Prov. Consiglio Arbitrale 16.12.2015

RAPPORTI CONSULENTE TECNICO-DIFENSORE

CTU E DOVERE DI DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA – rapporto professionale – tempo e durata

CASO	<p>Il CTU dichiara di avere avuto rapporti professionali con alcuni avvocati dello studio a cui appartengono i difensori di una parte, diversi da quelli coinvolti nel presente arbitrato. I rapporti sono terminati alcuni mesi prima della dichiarazione.</p> <p>Le parti dichiarano di non avere osservazioni.</p>
RAGIONI	<p>Il CTU, nel rispetto dei suoi doveri di indipendenza (art. 26.2 Reg.), dichiara un rapporto professionale intercorso con lo studio legale che difende una parte; in particolare, con professionisti diversi da quelli coinvolti nel caso.</p> <p>Il dato temporale è un elemento molto rilevante in questo caso concreto. Infatti, il rapporto si è concluso pochi mesi prima della dichiarazione del CTU.</p> <p>L'assenza di osservazioni delle parti non è in questo caso una circostanza che possa rendere meno delicata la posizione del professionista. Infatti il rapporto professionale (e dunque anche economico) tra il CTU e lo studio legale che assiste una parte è molto recente.</p>
DECISIONE	<p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO il CTU, per complessive ragioni di opportunità.</p>



3. ALTRO

<u>CASO N. 27 - 2017</u>	
<u>Provv. Consiglio Arbitrale 17.11.2016</u>	
RAPPORTI TRA ARBITRI	
ALTRI RAPPORTI – patrocinio in un giudizio ordinario	
CASO	<p>Il presidente del Tribunale Arbitrale e un co-arbitro, entrambi nominati dal Consiglio Arbitrale, dichiarano di fare parte di un collegio difensivo impegnato in un giudizio (tra parti estranee all'arbitrato) attualmente pendente davanti alla Corte di Cassazione.</p> <p>Le parti non hanno svolto osservazioni.</p>
RAGIONI	<p>Due arbitri del Collegio Arbitrale dichiarano di essere co-difensori in un altro procedimento ordinario, pendente. Le parti coinvolte in quel caso sono diverse da quelle dell'arbitrato.</p> <p>Il rapporto non riguarda pertanto né le parti dell'arbitrato né la materia del contendere.</p> <p>Il dato temporale in questo caso rileva poco, dal momento che la circostanza è già di per sé di modesta rilevanza.</p> <p>All'interno delle <i>Iba guidelines 2014 on conflicts of interest</i> questa ipotesi è collocata all'interno della <i>orange list</i> (para. 3.3.9).</p> <p>Infine, come ulteriore elemento valutativo, si deve anche considerare l'assenza di osservazioni delle parti al riguardo.</p>
DECISIONE	Il Consiglio Arbitrale HA CONFERMATO l'arbitro, attesa la lievità del rapporto.